

Quaderni di formazione

Collana di incontri e studi
a cura della
Federazione delle Banche
di Credito Cooperativo
dell'Emilia Romagna

1 Le nuove regole antiriciclaggio per intermediari finanziari



1

Le nuove regole antiriciclaggio per intermediari finanziari

i **Q**uaderni di formazione

Collana di incontri e studi
a cura della
Federazione delle Banche
di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna

GIORNATA DI STUDIO
BOLOGNA, 16 giugno 2006

RELATORI

Prof. Ranieri Razzante
Docente di Legislazione Antiriciclaggio
presso l'Università di Macerata

Dr. Aldo Guadagnolo
Vice Segretario Commissione Consultiva
per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ten. Col. Paolo Barbato
Comandante del Gico

Federazione Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna
via Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna
Tel. 051.6314011
Fax 051.379084
federazione@fedemilia.bcc.it
www.fedemilia.bcc.it
©

IN COLLABORAZIONE CON:

 SCHOLARES
la competenza del futuro

 RES
consulting group

Presentazione

Questa pubblicazione, che apre la nuova collana di studi e ricerche “Quaderni di formazione “, promossa dalla Federazione delle Bcc dell’ Emilia Romagna, affronta un tema di grande attualità e delicatezza per gli intermediari finanziari , quello delle nuove regole “ Antiriciclaggio “, alla luce del Decreto 3 febbraio 2006 n. 142 e delle Istruzioni applicative dell’ Ufficio Italiano Cambi, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006.

Il tema è stato oggetto di un convegno di studio, promosso dalla Federazione il 16 giugno 2006 a Bologna in collaborazione con la società RES Consulting Group ,introdotto dal Direttore Generale della Federazione Daniele Quadrelli e concluso dal Presidente ing. Giulio Magagni, e che ha avuto quali relatori il prof. Ranieri Razzante Docente di Legislazione Antiriciclaggio presso l’ Università di Macerata (e consulente del Comitato antiriciclaggio e della Commissione antiracket), il Ten Col. Paolo Barbato, comandante del GICO e il dr. Aldo Guadagnolo, vice Segretario Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio.

Alla presenza di numerosi dirigenti e funzionari della Federazione e delle Bcc Associate, che hanno intrecciato un interessante dibattito, i relatori, dopo aver introdotto il tema in funzione degli impatti sull'operatività bancaria, hanno trattato i nuovi obblighi in materia di acquisizione e registrazione delle informazioni (con il relativo impatto sulla gestione dell' Archivio Unico Informatico), le problematiche specifiche dell' AUI nella prestazione dei servizi bancari, l' impatto della nuova disciplina antiriciclaggio sull' offerta di servizi fuori sede di prodotti finanziari.

E' stata inoltre illustrata l'attività del Nucleo speciale di Polizia Valutaria in tema di antiriciclaggio , con accertamenti e sanzioni relativi alle violazioni di natura amministrativa.

Questa pubblicazione, lungi dal riportare i testi integrali delle relazioni, ne riprende le parti più rilevanti con un taglio divulgativo che crediamo potrà tornare utile anche ai non specialisti di una materia che rientra comunque della più vasta problematica dei controlli e che coinvolge, con crescente assunzione di profili di responsabilità, tutta la struttura creditizia e finanziaria.

Il “fenomeno” del riciclaggio

COSE' IL RICICLAGGIO

Il *riciclaggio* è l'attività volta all'inserimento ed all'utilizzo sul mercato economico legale di denaro o di altre utilità di provenienza illecita mediante operazioni finanziarie di "conversione".

L'espressione, comunemente usata, di "riciclaggio di denaro sporco" esprime con efficacia il fenomeno di ripulitura e sostituzione di denaro "sporco", macchiato dal reato, con denaro pulito. Il fine dell'attività di riciclaggio è quello di occultare l'origine illecita del denaro. Il riciclaggio è un reato commesso da un soggetto che interviene nella fase di ripulitura delle risorse illecite: colui che commette il reato di riciclaggio è sempre estraneo alla commissione del reato da cui la produzione del denaro spor-

co deriva. Possiamo articolare, e forse meglio comprendere, il fenomeno del riciclaggio in tre fasi:

- a) una prima fase di "pre-riciclaggio", nel corso della quale si tenta di eliminare ogni elemento di contatto tra il denaro e le sue origini illecite;
- b) una seconda fase che si può definire di "piazzamento" in cui il denaro riciclato viene frammentato e utilizzato in un alto numero di transazioni finanziarie al fine di diluire la misura dei fondi illeciti (ossia del denaro o altre utilità) attraverso l'utilizzo di molteplici canali;
- c) infine la terza e ultima fase in cui i capitali di origine criminale vengono reinseriti ed integrati nel circuito finanziario lecito per rendere nuovamente disponibili i capitali riciclati.



In sintesi dunque, il riciclaggio si traduce nell'impiego di investimenti legali di denaro proveniente da attività criminose e da evasione fiscale.

Per capire meglio e rendere chiaro il concetto, riportiamo una recente pronuncia giudiziaria

La Cassazione, sez. III penale, sentenza del 31 Luglio 2003 n. 32440 ha stabilito che viola la legge antiriciclaggio chi indebitamente utilizza la ricarica del cellulare.

La condotta del soggetto che ricarichi il proprio telefono cellulare servendosi di un codice di accesso indebitamente ottenuto integra il reato di cui all'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143 (c.d. "legge antiriciclaggio"), ritenendo che la tessera telefonica di ricarica costituisca un documento analogo alle carte di credito o di pagamento, che abilita alla prestazione dei servizi telefonici.

Nel caso in specie l'imputato aveva accettato l'offerta di acquisto del servizio di ricarica a metà prezzo utilizzandola indebitamente, poiché la tessera in questione era stata fraudolentemente sottratta a chi la deteneva legittimamente.

Ebbene, i soggetti che hanno illegittimamente sottratto le carte telefoniche risponderanno del reato di truffa, ex articolo 640 codice penale; il soggetto che ha acquistato il servizio di ricarica a metà prezzo utilizzando la poi indebitamente risponderà del reato di riciclaggio ex art. 648 bis codice penale.

LE DIMENSIONI DEL FENOMENO

Il fenomeno "riciclaggio" ha assunto oggi proporzioni mondiali.

Sono molti infatti i paesi comunitari ed extracomunitari che hanno registrato la (medesima) esigenza di prevenzione del fenomeno di riciclaggio.

La Comunità europea, a partire dai primi anni novanta, si è preoccupata di intervenire in materia antiriciclaggio con importanti risvolti in campo economico finanziario. L'Italia, già nel 1978 e, quindi, con circa un decennio di anticipo rispetto alle normative internazionali e comunitarie, ha disciplinato il fenomeno del riciclaggio, inquadrandolo nei reati (delitti) contro il patrimonio all'art. 648 bis del codice penale, con la pena della reclusione fino a 12 anni, aumentabile quando il reato è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

LA NORMATIVA NAZIONALE

Il Riciclaggio nel Codice Penale Italiano

L'esperienza italiana di repressione al riciclaggio in termini di sua previsione autonoma ha inizio attraverso l'articolo 3 del **D. L. 21 Marzo 1978 n. 59**, convertito con **Legge 18 Maggio 1978, n. 198**. Tale provvedimento sancì per la prima volta l'introduzione nel corpus normativo dell'**articolo 648-bis Codice Penale**.

"Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque compie atti o fatti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da Lire un milione a Lire venti milioni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".

IL FENOMENO SUL PIANO NORMATIVO INTERNAZIONALE (COMUNITARIO).

La lotta contro il riciclaggio di denaro sporco è iniziata in forma più organizzata alla fine degli anni ottanta, quando il **G.A.F.I. "Gruppo d'azione finanziaria internazionale"** (organismo che raccoglie oggi 31 paesi con il fine di diffondere a livello globale l'obbiettivo dell'anti-riciclaggio), emise le prime raccomandazioni rivolte ai governi aderenti per ostacolare il disegno dei criminali.

Gli obbiettivi del G.A.F.I. sono stati poi raccolti nella **"prima Direttiva Antiriciclaggio"** dell'Unione Europea, la **Direttiva CEE n.308 del 1991**, incentrata sul diretto e fondamentale coinvolgimento del settore finanziario nella prevenzione del fenomeno, con particolare attenzione alle istituzioni creditizie, destinatarie di specifici obblighi di informazione e collaborazione con le autorità di vigilanza.

Da questo punto di vista, la Comunità ha ritenuto di dover intervenire



facendo leva su uno degli aspetti fondanti l'Unione stessa, vale a dire il mercato comune, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema economico legale, considerato che, ove gli enti creditizi fossero utilizzati a scopo di riciclaggio di proventi illeciti, ne deriverebbero gravi conseguenze per l'intero sistema economico in termini di solidità, stabilità e trasparenza oltre che di libera concorrenza e libertà di stabilimento.

Le disposizioni delineate dalla Direttiva sono quindi essenzialmente dirette a regolare tali profili.

Ad alcuni anni di distanza si avvertì la tendenza ad una definizione più ampia dell'ambito del riciclaggio di denaro, che fosse basata su una gamma più vasta di reati presupposti.

Questo ha fatto sì che si arrivasse all'approvazione della "**seconda Direttiva antiriciclaggio**" della Comunità Europea, la **Direttiva CE n.97 del 2001**, recante modifiche alla prima Direttiva (308/ 91).

Considerato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha fatto sì che professionisti del riciclaggio di denaro si avvalessero in misura sempre crescente di enti non finanziari, il provvedimento del 2001 ha adottato una serie di contromisure, volte ad accrescere il sistema di protezione del settore finanziario e di altre attività suscettibili di essere interessate da attività criminose, estendendo l'obbligo di identificazione dei clienti anche ad un numero limitato di attività e di professionisti che si sono rivelate suscettibili di utilizzo ai fini del riciclaggio (revisori, contabili esterni e consulenti tributari, notai ed altri liberi professionisti legali, agenti di mediazione immobiliare, commercianti di valore elevato, gestori di case d'asta, gestori di case da gioco).

La volontà di proseguire il percorso avviato con la seconda direttiva antiriciclaggio e l'intento di approfondire ulteriormente i nuovi tragitti del riciclaggio hanno condotto l'UE, nel corso del 2004, alla formulazione della proposta della "**Terza direttiva antiriciclaggio**", **Direttiva n.60 del 2005**, approvata il 26 Ottobre 2005, in materia di prevenzione del riciclaggio dai proventi di attività criminose che, oltre ad abrogare la

precedente Direttiva 91/308/CE, si impegna a migliorare la "conoscenza del cliente", con l'invito agli operatori economici obbligati all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio a concentrare gli sforzi sulle situazioni più a rischio.

Il merito di questa Direttiva sta anche nel fatto di indicare espressamente quali siano le categorie di soggetti interessati dagli obblighi imposti dalla Direttiva. In merito, dopo aver richiamato i soggetti originariamente destinatari della disciplina, costituiti dalle imprese appartenenti al settore creditizio e finanziario, viene considerato il nuovo contesto allargato ai prestatori di taluni servizi ed alle categorie professionali maggiormente interessate dal fenomeno del riciclaggio.



NORMATIVA	PREVISIONE
Direttiva 91/308/CEE 10/06/1991 (La Direttiva Antiriciclaggio)	Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite:coinvolgimento delle banche e degli intermediari finanziari nel ruolo di collaborazione attiva.
D.L. 03/05/1991 n° 143, convertito, con modifiche, dalla legge 05/07/1991 n°197	Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. E' da ritenere "il nocciolo normativo sull'antiriciclaggio"
Legge 06/02/1996 n° 52, art. 15	Estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 03/05/1991 n° 143 convertito, con modifiche, dalla legge 05/07/1991 n° 197, alle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio.
D.Lgs. 26/05/1997 n° 153	Disposizioni ad integrazione dell'attuazione della Direttiva 91/308/CEE (I.a Direttiva): modifiche al testo delle disposizioni di cui al D.L. 03/05/1991 n° 143 convertito, con modifiche, dalla legge 05/07/1991 n° 197.
D.Lgs. 25/09/1999 n° 374	Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della Legge 06/02/1996 n° 52: - estensione degli obblighi ad una serie di attività finanziarie e non esercitabili previa licenza o autorizzazione o iscrizione in albi o registri o altre definite formalità.
Direttiva 2001/97/CE 04/12/2001 (I.a Direttiva Antiriciclaggio)	Modifiche alla Direttiva 91/308/CEE (I.a Direttiva Antiriciclaggio).
D.Lgs. 20/02/2004 n° 56	Attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
D.M. Economia e Finanze 03/02/2006 n° 141	Regolamento in materia di obblighi antiriciclaggio per i Professionisti e società di revisione.
D.M. Economia e Finanze 03/02/2006 n° 142	Regolamento in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari finanziari.
D.M. Economia e Finanze 03/02/2006 n° 143	Regolamento in materia di obblighi antiriciclaggio per gli operatori non finanziari.
Provvedimenti UIC 24/02/2006	Istruzioni applicative per l'evasione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 20/02/2004 n° 56 (documenti separati per intermediari finanziari, operatori non finanziari e per professionisti e società di revisione).

La disciplina antiriciclaggio: adempimenti

I SOGGETTI OBBLIGATI

Possiamo suddividere i destinatari della disciplina antiriciclaggio in tre categorie:

- Professionisti
- Intermediari Finanziari
- Operatori non finanziari

I nuovi destinatari della disciplina antiriciclaggio sono professionisti iscritti all'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili e nell'albo dei dottori commercialisti.

Tra i nuovi destinatari la disciplina indica anche i notai e gli avvocati, per i quali tuttavia, gli obblighi di legge si applicano solo quando, in nome e per conto di propri clienti, compiono operazioni di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione e nella realizzazione di operazioni riguardanti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche, la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni, l'apertura o la gestione di

conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli, l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società.

Gli obblighi, per tutti i soggetti su elencati, sono i seguenti:

- Riferire al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni delle disposizioni che limitano l'uso del contante;
- Segnalazione delle operazioni sospette;
- Identificazione della clientela;
- Registrazione e conservazione dei dati.

Ciascuno degli obblighi citati, risponde alla logica generale del dovere di collaborazione attiva con gli organi di vigilanza.



Intermediari Finanziari

- Banche
- Poste Italiane
- Istituti Moneta Elettronica
- SIM (Soc. Intermediazione Mobiliare)
- SGR (Soc. Gestione del Risparmio)
- SICAV (Soc. Investimento a capitale Variabile)
- Imprese assicurazione
- Agenti di cambio
- Società fiduciarie
- Soc. Riscossione Tributi
- Intermediari finanziari elenco spec. 107 TUB
- Intermediari finanziari elenco gen. 106 TUB
- Soggetti op. sett. Finanziario artt. 113, 155, commi 4 e 5 TUB
- Succursali italiane dei soggetti sopra indicati con sede all'estero
- Succursali italiane di soc. di gestione del risparmio armonizzate

Intermediari non Finanziari

- Recupero di crediti per conto terzi
- Custodie e trasporto di denaro, titoli e valori contante
- Agenzia di affari in mediazione immobiliare
- Commercio di cose antiche
- Esercizio di case d'asta o gallerie d'arte
- Commercio di oro per finalità industriali o di investimento
- Fabbricazione, mediazione e commercio oggetti preziosi
- Gestione di case da gioco
- Fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane
- Mediazione creditizia
- Agenzia in attività finanziaria

Professionisti e Soc. di revisione

- Iscritti albo Ragionieri e Periti comm.li
- Iscritti Registro Revisori contabili
- Iscritti albo Consulenti del lavoro
- Soggetti che rendono servizi di Revisori contabili, Periti, Consulenti ed altri soggetti con attività di amm.ne, contabilità e tributi
- Società di revisione iscritte all'albo spec. Art. 161 dl 24/02/98 n. 58 (TUIF)

- Notai
- Avvocati



- 1) Quando compiono operazioni finanziarie o immobiliari per o/c loro clienti
- 2) Quando assistono i loro clienti nelle operazioni di progettazione o realizzazione di:
 - Trasferimento beni immobili o attività economiche
 - Gestione denaro, strumenti finanziari e altri beni
 - Apertura o gestione di c/bancari, libretti di deposito o conti titoli
 - Organizzazione degli apporti per la costituzione, gestione o amm.ne di società
 - Costituzione, gestione o amm.ne di società, enti, trust o strutture analoghe

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE E SEGNALAZIONE DI INFRAZIONI

L'articolo 1 della Legge 5 Luglio 1991 n.197, prevede il divieto di "trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a euro 12.500,00".

Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione di trasferimento e il suo scopo è quello di dirottare le transazioni maggiormente significative verso gli intermediari abilitati: in questo modo negli archivi degli intermediari rimane una traccia permanente delle transazioni effettuate che consente di risalire all'autore della transazione sospetta.

Per determinare il valore complessivo dell'operazione si deve fare riferimento all'operazione nella sua interezza, cioè al trasferimento, con uno o più atti, di contanti, di titoli al portatore e/o di libretti al portatore, il cui importo complessivo è superiore a euro 12.500,00, anche se ogni singolo atto di trasferimento è inferiore alla soglia prevista.

Alla luce dei pareri espressi dalla Commissione e dal Consiglio di Sta-



to, nel caso di più trasferimenti di importo inferiore alla soglia, ma di ammontare complessivo superiore a 12.500,00 euro, è possibile che questi sfuggano al divieto purché non siano cumulabili tra loro; lo stesso vale per trasferimenti relativi a distinte ed autonome operazioni o alla stessa operazione quando il frazionamento è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (esempio, pagamento rateale).

Il trasferimento può avvenire solo per il tramite degli intermediari abilitati come modificato dall'articolo 4 del Dlgs 56/04, cioè i soggetti che, per legge o per effetto di provvedimento amministrativo, sono svincolati dai limiti all'uso del denaro e dei titoli a portatore nelle transazioni ed alla circolazione negli altri mezzi di pagamento.

TRASFERIMENTO



**INTERMEDIARI
BANCARI**


Tra i molteplici intermediari abilitati (ex articolo 2 Dlgs 56/04) possiamo citare: le Poste italiane, le Banche, le Società di intermediazione mobiliare (SIM), gli agenti di cambio, imprese di assicurazioni, società di recupero crediti per conto terzi, ecc.

Alla Banca, quale intermediario abilitato, può essere richiesto di certificare il trasferimento, tra soggetti anche non clienti, di contanti o titoli al portatore per importi superiori a euro 12.500,00 o di libretti di deposito al portatore (bancari o postali) con saldo complessivamente superiore a euro 12.500,00. Questa operazione è possibile solo in presenza dei soggetti interessati al trasferimento.

Nel caso di **estinzione di un certificato di deposito al portatore**, eccedente l'importo di euro 12.500,00 da parte di un soggetto diverso da quello che ne aveva richiesto l'emissione ed in mancanza di idonea attestazione esibita dall'esecutore materiale dell'operazione (intendendosi per idonea attestazione una dichiarazione rilasciata dall'intermediario abilitato presso il quale è avvenuto il precedente trasferimento, o apposita delega all'incasso rilasciata dall'originario sottoscrittore o dal legittimo titolare); l'operatore, oltre ad adempiere agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dall'art 2 della Legge 197/91, è tenuto a dare comunicazione al Ministero dell'economia dell'avvenuta estinzione del certificato di deposito stesso.

ASSEGNI E VAGLIA

Per quanto riguarda gli assegni ed i vaglia di importo superiore a 12.500,00 euro, è obbligatoria la indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile".



Gli assegni circolari di importo singolo superiore a 12.500,00 euro devono essere emessi con la indicazione del beneficiario e la clausola di intrasferibilità, anche se richiesti dal beneficiario stesso. Gli assegni bancari di importo singolo superiore a 12.500,00 euro devono riportare l'indicazione del beneficiario e la clausola di intrasferibilità. In assenza di tale clausola, anche se incassati dal primo beneficiario, costituiscono un'infrazione al disposto di legge.

La indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità devono essere presenti nel momento in cui i vaglia e gli assegni sono utilizzati

per dare corso ad un concreto trasferimento di capitali tra soggetti diversi, infatti, ad esempio la clausola di non trasferibilità non occorre su assegno di importo superiore ad euro 12.500,00 che venga impiegato per effettuare un movimento di disponibilità tra due conti bancari intestati alla stessa persona.

L'assegno bancario superiore a euro 12.500,00 sprovvisto della clausola di non trasferibilità presentato in Banca per l'accredito e successivamente richiamato o protestato per mancanza di fondi, costituisce violazione, a nulla rilevando che lo stesso assegno sia stato richiamato o protestato.

L'assegno bancario superiore alla soglia privo della clausola, ma barrato, costituisce violazione in quanto la sbarratura incide sulla negoziabilità del titolo (pagabile solo ad un banchiere o ad un cliente del trattario), ma non influisce sulla sua circolazione che resta soggetta al diritto comune, per cui l'assegno può essere ulteriormente trasferito.

Insomma, un assegno munito della clausola di non trasferibilità può essere elusivamente presentato per la negoziazione dal beneficiario del titolo. Quindi l'assegno non trasferibile non può essere versato su conti dei quali il beneficiario non è titolare o comunque pagati per cassa a persona diversa dal beneficiario.

La violazione sia del divieto di trasferimento a qualsiasi titolo tra soggetti diversi senza il tramite dell'intermediario abilitato, sia dell'obbligo di ri-

portare le indicazioni prescritte sugli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a euro 12.500,00, costituisce illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo del titolo, irrogata ai soggetti emittenti e/o negoziatori.

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE.

La segnalazione delle operazioni sospette, da redigersi secondo apposito modulo per ciascuna infrazione, deve essere fatta entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta infrazione, con raccomandata a/r al Ministero dell'Economia e Finanza e deve contenere:

- L'individuazione dell'autore o degli autori della violazione;
- Nel caso in cui la violazione sia stata commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, l'individuazione dell'autore della violazione o della persona giuridica o dell'ente o dell'imprenditore obbligato in solido con l'autore medesimo al pagamento della sanzione pecuniaria;
- La qualificazione giuridica della violazione segnalata e la sua esatta quantificazione;
- La documentazione di supporto.

Con riferimento agli assegni irregolari, le segnalazioni devono essere effettuate sia in caso di negoziazione di titolo tratto su altra banca, sia di estinzione di titolo tratto dalla nostra banca. Pertanto per ogni assegno irregolare il Ministero riceverà la segnalazione di irregolarità da due diverse banche. Nello specifico le segnalazioni devono contenere:

- Nel caso di assegno bancario: l'importo, il numero dell'assegno, il numero di conto e filiale della banca tassata, data di emissione, complete generalità (per le persone fisiche: il nome, il cognome, luogo e data di nascita e residenza; per le società, associazioni, enti e comitati: ragione e sede sociale, generalità della persona fisica che ha materialmente eseguito l'operazione) del traente o del cedente;
- Nel caso di assegno circolare: l'importo, il numero dell'assegno e data di emissione, filiale della banca emittente, complete generalità del richiedente e del cedente.

IDENTIFICAZIONE

Il personale incaricato deve identificare qualsiasi persona compia operazioni soggette all'obbligo di registrazione, quindi nel caso di: accensione, chiusura e variazione di rapporti continuativi, movimentazione di mezzi di pagamento entro i limiti di importo previsti eseguite presso gli intermediari (già elencati in precedenza).

Per gli intermediari l'identificazione deve essere un procedimento, oltre che "burocratico", soprattutto "logico" ossia deve mettere in luce le motivazioni dell'operazione richiesta dal cliente.

Gli obblighi di identificazione e registrazione non sussistono per le operazioni e rapporti posti in essere tra intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 1 in nome e per proprio conto (ad eccezione dei movimenti di contante e dei titoli al portatore superiori a 12.500,00 euro).

Per quanto riguarda le sanzioni, è previsto che, salvo che il fatto costituisca reato più grave, il personale incaricato dell'operazione, che contravviene alle norme relative alla identificazione della clientela e alla registrazione delle operazioni, è punito con la multa da euro 2.582,28 ad euro 12.911,42.

I DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE SONO

Carta di identità
Patente
Passaporto
Porto d'armi
libretto di pensione
Tessere postali, ferroviarie e ministeriali

Le banche sono poi autorizzate a identificare la clientela anche con altri documenti purchè, come quelli sopra citati, siano emessi da una pubblica amministrazione, muniti di fotografia e sottoscritti dal soggetto interessato.

Il codice fiscale deve essere desunto dal tesserino rilasciato dal Ministero delle Finanze o in mancanza da una dichiarazione scritta rilasciata dall'interessato.

I soggetti diversi dalle persone fisiche possono avere il codice fiscale e la partita iva, ma ai fini dell'antiriciclaggio deve essere indicato sempre e solo il codice fiscale.

I dati identificativi, gli estremi del documento di identità e il codice fiscale dei soggetti che accendono rapporti continuativi e/o che vengono abilitati ad operarvi devono essere rilevati, di persona, per tutti gli interessati (titolari di nuovi rapporti, procuratore, delegati). Per i rapporti al portatore occorre identificare il soggetto che richiede l'accensione, la movimentazione o l'estinzione del rapporto.

Per quanto riguarda invece i rapporti in capo a soggetti diversi dalle persone fisiche, l'attività identificativa deve esplicitarsi sia nei confronti dell'ente, dal quale devono acquisirsi denominazione, sede e codice fiscale, sia nei confronti dei soggetti che procedono all'apertura ed alla effettiva movimentazione dei rapporti stessi, provvedendo al deposito della firma (stesso procedimento nel caso

di variazione di poteri o di rilascio di nuove deleghe).

La identificazione deve essere effettuata anche nei confronti degli espositori (fattorini, segretarie ecc) che pongono in essere materialmente le operazioni, indicando anche i nominativi dei soggetti ai quali l'operazione stessa va riferita.

I soggetti che eseguono operazioni per conto di altri devono, oltre ad essere identificati, indicare per iscritto le complete generalità del soggetto per conto del quale eseguono l'operazione e di quello per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita. Questo iter è obbligatorio, ove ciò non avvenga il personale incaricato non può dare corso alla operazione. Questa dichiarazione non è invece necessaria quando il procuratore o il delegato che pone in essere l'operazione, è già stato individuato come soggetto autorizzato ad operare sul rapporto al quale l'operazione va riferita. In ambito interbancario sono state definite due soglie d'importo: la "soglia di rilevazione" (3.098,74 euro) e la "soglia di registrazione" (12.500,00 euro).

2 SOGLIE DI IMPORTO

**SOGLIA DI
RILEVAZIONE
3.098,74 euro**

**SOGLIA DI
REGISTRAZIONE
12.500 euro**

Le operazioni che superano la soglia di registrazione sono direttamente "registrate" sull'archivio provvisorio, quelle invece che sono comprese tra la soglia di rilevazione e quella di registrazione vengono immesse temporaneamente nel cosiddetto "archivio operazioni frazionate" in quanto più operazioni, poste in essere dallo stesso soggetto in un determinato periodo di tempo, devono essere considerate ai fini antiriciclaggio parti di una unica operazione e quindi soggette agli obblighi di identificazione e rilevazione. Tutto il personale che si trova in qualche modo a contatto con la clientela è tenuto all'identificazione.

Per le imprese a "rete" deve intendersi "incaricato" sia il personale dipendente, sia i collaboratori a qualsiasi titolo (es: i promotori finanziari ecc).

Il promotore finanziario dovrà consegnare alla filiale competente i dati richiesti dalla legge, affinché quest'ultima li possa inserire nell'Archivio Unico Informatico (AUI).

Pertanto, la responsabilità relativa alla correttezza e veridicità dei dati comunicati e/o contenuti nella modulistica presentata alla filiale spetta unicamente al promotore finanziario. E' importante ricordare che il Promotore Finanziario non deve mai essere registrato nell' AUI e può ricevere dal cliente, ai sensi della normativa in materia di intermediazione finanziaria, solo assegni bancari o assegni circolari non trasferibili e intestati o

girati alla Banca o al soggetto i cui prodotti, servizi o strumenti sono offerti.

Per quanto riguarda gli ordini di addebitamento/accredito (es: compravendita di titoli, bonifici ecc) eseguiti per "corrispondenza" (internet, call center), quindi senza la materiale identificazione dell'ordinante, quest'ultimo deve obbligatoriamente essere identificato all'atto dell'accensione del rapporto o in fase di attribuzione di delega ad operare da parte dell'intestatario del rapporto.

L'identificazione a distanza dovrà effettuarsi mediante la cosiddetta "idonea attestazione", che si consegue o mediante bonifico bancario, cui viene attribuito un codice identificativo dell'ordinante concordato tra banca e intermediario ricevente, o mediante la lettera di attestazione rilasciata dall'intermediario presso il quale è avvenuta la identificazione.

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

Questa è la parte più burocratica di tutta la materia antiriciclaggio, che induce i soggetti tenuti all'applicazione degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio a registrare nell'Archivio Unico Informatico (AUI) una serie di operazioni quali: accensione di rapporti continuativi (a prescindere dall'importo), movimentazioni su rapporti continuativi se superano i 12.500,00 euro nell'arco di 8 giorni e operazioni che, an-

corché di importo unitario inferiore a quelle delle frazionate, vengano effettuate nello stesso momento e superino complessivamente la soglia (operazioni contestuali). Un rapporto contrattuale di durata si qualifica, a questi fini, "continuativo" quando sia potenzialmente idoneo a dare vita ad una pluralità di operazioni (lo è perciò un deposito al portatore e non lo è un certificato di deposito).

Sono da comprendere tra i rapporti continuativi, ad esempio: i conti correnti, i depositi a risparmio nominativi ed al portatore, le cassette di sicurezza, i mutui fondiari, le carte di credito emesse dalla banca, le carte prepagate ricaricabili nominative ecc.

RAPPORTI CONTINUATIVI

Conti correnti
Depositi a risparmio nominativi e al portatore
Cassette di sicurezza
Mutui fondiari
Carte di credito emesse dalla banca
Carte prepagate ricaricabili nominative

Non devono, invece, essere registrati nell'Archivio Unico Informativo: i certificati di deposito, i rapporti di garanzia, i conti transitori, i rapporti intrattenuti con enti pubblici/erario, i rapporti con fornitori dell'intermediario.

I dati identificativi devono essere acquisiti in presenza del titolare del rapporto o del suo mandatario, ove non siano già titolari di altri rapporti presso la banca o altro intermediario abilitato, e ciò sia comprovato da idonea attestazione da questi rilasciata.

Gli obblighi di identificazione e registrazione sussistono ogni volta che vi sia una effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a euro 12.500,00.

Per mezzi di pagamento si intendono: denaro contante, assegni circolari e bancari, vaglia emessi dalla banca d'Italia, assegni e vaglia postali ecc.

MEZZI DI PAGAMENTO

Denaro contante
Assegni circolari e bancari
Vaglia emessi dalla Banca d'Italia
Assegni e vaglia circolari

Deve comunque trattarsi di operazioni rientranti nell'esercizio delle attività istituzionali della Banca, ossia movimentazioni poste in essere con la clientela, quindi non sono da includere le operazioni compiute al di fuori della propria attività istituzionale, come ad esempio il pagamento degli stipendi ai dipendenti, il pagamento di forniture ecc.

Nell'Archivio Unico Informatico si registrano in genere:

- La data di effettuazione dell'operazione presso il punto operativo o, negli altri casi, la data in cui la banca acquisisce gli elementi necessari alla contabilizzazione dell'operazione
- La causale dell'operazione, con i relativi codici UIC
- L'importo dei singoli mezzi di pagamento e/o titoli al portatore
- Le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione di chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi
- Le complete generalità della persona fisica, ovvero la denominazione/ ragione sociale e la sede del soggetto per conto della quale l'operazione è effettuata
- Il codice fiscale della persona fisica che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale l'operazione è eseguita.



Il Nuovo decalogo della Banca d'Italia (2001)

LA CONOSCENZA DELLA CLIENTELA

Gli intermediari, come visto nel capitolo precedente, si dotano di adeguate procedure interne per evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio. Il "rischio di riciclaggio" aumenta quando la conoscenza del cliente è minore e i controlli interni risultano inadeguati.

Considerate le caratteristiche del cliente che pone in essere una transazione gli intermediari effettuano l'analisi del grado di anomalia dell'operazione stessa.

Il dato oggettivo va poi integrato con le informazioni sul cliente in possesso dell'intermediario, particolare attenzione è richiesta qualora risulti che il cliente non svolge attività con rilievo economico.

La procedura di segnalazione viene attivata nel momento in cui vengono rilevate incongruenze ingiustificate rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente ed alla sua normale operatività.

La valutazione delle operazioni è effettuata in base al patrimonio informativo

sulle capacità e sulle necessità economiche del cliente in possesso degli intermediari, questi ultimi non devono farsi carico di ulteriori attività di accertamento, di competenza delle Autorità a ciò istituzionalmente incaricate.

Gli intermediari si adoperano per instaurare con la clientela un rapporto di comunicazione in un clima di reciproca fiducia.

I clienti vengono messi a conoscenza degli obblighi della normativa antiriciclaggio, delle sue finalità e della riservatezza nell'utilizzo delle informazioni raccolte; ciò favorisce la collaborazione nelle procedure di identificazione e nell'ottenere chiarimenti. Oggetto di rilevazione devono essere tutte le informazioni raccolte sull'attività svolta, sul contesto economico in cui si colloca, sul fabbisogno dei servizi finanziari e sugli eventuali rapporti con altri intermediari.

Il necessario punto di partenza è rappresentato dai dati contenuti nell'anagrafe, che comprendono informazioni su tutti i rapporti direttamente e/o indirettamente intrattenuti con l'intermediario, le garanzie prestate e ricevute. Su tale livello di base si innestano

ulteriori livelli informativi attinenti alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

Elementi di giudizio sulla clientela devono essere acquisiti attraverso lo scambio di informazioni con altri intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nella tenuta e nell'aggiornamento delle informazioni sulla clientela gli intermediari si avvalgono di idonei sistemi informatici.

I CONTROLLI INTERNI

Al fine di assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, alcune discipline di settore richiedono agli intermediari sottoposti a vigilanza di predisporre un efficace sistema dei controlli interni per la rilevazione e la gestione dei rischi; in tale ambito rientra anche il "rischio di riciclaggio".

La predisposizione di adeguate misure organizzative e la corretta attuazione delle procedure di analisi delle operazioni sospette è oggetto di controlli, anche ispettivi, da parte delle autorità di vigilanza di settore e dell'Ufficio Italiano Cambi.

Gli intermediari pongono in essere una attenta opera di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi di segnalazione, specialmente per i dipendenti e collaboratori che sono più a stretto contatto con la clientela

Gli organi aziendali competenti delineano una struttura dei controlli volta a prevenire o a far emergere tempestivamente eventuali episodi di infedeltà da parte dei dipendenti o degli altri

collaboratori.

L'evoluzione in atto nei sistemi di pagamento richiama l'attenzione sulla possibilità di utilizzo a fini di riciclaggio della moneta elettronica.

Gli orientamenti maturati in ambito europeo e le linee guida della Banca d'Italia prevedono l'adozione di specifiche cautele sia nella definizione delle caratteristiche dello strumento di pagamento, sia relativamente alle modalità del suo utilizzo nell'ambito del circuito di riferimento.

LA FIGURA DEL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

Il responsabile Antiriciclaggio è un punto di riferimento sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

I suoi compiti sono:

- Inoltrare ed archiviare le segnalazioni
- Custodire tutta la documentazione relativa alle segnalazioni
- Assicurarsi che tutto il personale abbia percepito le disposizioni interne e sia collaborativo
- E' punto di riferimento di tutte le funzioni aziendali sulla materia
- Monitorare costantemente i flussi informativi e le procedure interne ed esterne.

Il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio riceve le segnalazioni di operazioni sospette dal responsabile del punto operativo (ufficio, dipendenza) tramite lettera di accompagnamento firmata corredata di tutte le indicazioni utili con specificazione dei motivi del

sospetto. Il Responsabile aziendale invia le segnalazioni all'Ufficio Italiano Cambi che le esamina acquisendo eventuali ulteriori informazioni presso la Banca segnalante. Le segnalazioni, se non archiviate, sono trasmesse alla DIA o alla Guardia di Finanza che possono disporre tramite la polizia tributaria i necessari approfondimenti presso la Banca. Le segnalazioni di approfondimento per le segnalazioni di operazioni sospette hanno natura penale e pertanto non ne deve essere data notizia al cliente.

Le sanzioni in caso di omessa segnalazione vanno dal 5% al 50% dell'importo dell'operazione (fatto salvo l'aspetto penale laddove nell'omessa segnalazione siano ravvisabili gli estremi di reato, ad esempio favoreggiamento o concorso).

In caso invece di segnalazione a soggetto non autorizzato è previsto l'arresto da sei a dodici mesi o l'ammenda da euro 5.164,57 a euro 51.645,69.

INDICI DI ANOMALIA

La normativa antiriciclaggio stabilisce l'obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio, iniziando dalla considerazione dei connotati oggettivi delle operazioni (caratteristiche, entità, natura), dei profili soggettivi del cliente (capacità economica e attività svolta) e di ogni altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate. Con il termine "operazione" si intende non solo l'effettuazione di un determinato atto,

ma anche un insieme di movimentazioni che appaiano tra loro collegate. Nella maggior parte dei casi la configurazione oggettiva dell'operazione è di per se neutra e quindi non consente di individuare con immediatezza le finalità sottostanti. Operazioni che, per importo, modalità, canale distributivo, sono normali se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche, possono risultare di valore sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili se richieste da un altro cliente. Allo stesso modo, comportamenti in linea con la capacità economica e l'operatività svolta possono risultare anomali alla luce di altre notizie di cui l'intermediario dispone in virtù della propria attività.

La casistica fornisce indicazioni esemplificative di anomalia che attengono alla forma oggettiva dell'operazione in presenza delle quali l'intermediario, sulla base di tutte le altre informazioni di cui dispone, deve procedere ad ulteriori approfondimenti al fine di formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

Gli intermediari devono rifiutarsi di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni.

Gli indici di anomalia previsti nel Decalogo Ter della Banca d'Italia, il cui elenco non deve considerarsi esaustivo, si dividono in:

- Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni
- Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante o con moneta

elettronica

- Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e alle polizze assicurative
- Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione
- Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi
- Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela.

Riportiamo alcuni casi di operazioni sospette:

- Movimentazione cospicua per contanti o assegni da parte di soggetti privati consumatori (l'anomalia è praticamente oggettiva se i flussi sono rilevanti)
- Elevata movimentazione per contanti e riluttanza a fornire giustificazioni
- Cambi per cassa di assegni (soprattutto quando effettuati da non clienti e magari su "presentazione)
- Movimentazione assolutamente inadeguata al giro d'affari
- Versamenti di disponibilità e trasferimenti delle stesse nel breve periodo
- Possesso di numerosi libretti al portatore
- Frequenti operazioni frazionate per sfuggire alle registrazioni.

Ovviamente ogni apparente anomalia di comportamento di cui sopra può essere validamente giustificata da parte del cliente.

Esempio il ritiro del contante da parte del cliente, dell'importo di un mutuo fondiario è operazione in sé anomala, ma, considerato che la somma non proviene certamente da reato, non ri-

corrono i presupposti per la segnalazione.

GIANOS (GENERATORE INDICI DI ANOMALIA PER OPERAZIONI SOSPETTE)

Il GIANOS è un programma informatico, utilizzato dal sistema bancario, che ha lo scopo di contribuire alla corretta applicazione del complesso normativo in materia di "segnalazioni di operazioni sospette". Esso consente l'elaborazione di tutte le operazioni presenti nell'Archivio Unico Informatico, contenenti le registrazioni delle movimentazioni con mezzi di pagamento superiori a 12.500,00 euro e le operazioni frazionate.

L'opportunità di realizzare GIANOS trae origine dalla volontà di dotare le Banche interessate di un prodotto standard uguale per tutti, che consenta di individuare i comportamenti inusuali della clientela e di contribuire alla corretta applicazione del complesso normativo in materia di "segnalazione di operazioni sospette". Per ogni cliente il programma aggrega le operazioni effettuate, in relazione a: tipologia delle operazioni (comportamento) e ruolo del soggetto nell'operazione (intestatario, contestatario, delegato, esecutore contro terzi). GIANOS inoltre, tramite un procedimento matematico, permette l'individuazione automatica dei comportamenti operativi "atipici" o "inattesi" assunti da parte della clientela. GIANOS è ormai operativo nella quasi totalità del sistema bancario.

I regolamenti attuativi: i decreti ministeriali n. 141,142 e 143 del 3 febbraio 2006

L'effettiva entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per i professionisti è stata rinviata all'adozione di appositi regolamenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

E' quanto stabilito dall'articolo 3 comma 2 del decreto n.56/04, relativamente agli obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni e dall'articolo 8, comma 4, del medesimo provvedimento, in ordine alla segnalazione di operazioni sospette.

Il differimento si è reso necessario per conferire rilievo alla diversa natura dei soggetti coinvolti e per la necessità di calibrare il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi in base alle caratteristiche dei singoli soggetti.

Non bisogna dimenticare infatti che la disciplina antiriciclaggio era stata disegnata per essere applicata al sistema

creditizio e finanziario e non agli enti ed ai soggetti non finanziari ora interessati. Sulla "Gazzetta Ufficiale" n.82 del 7 Aprile 2006 sono stati pubblicati i tre Regolamenti di attuazione: si tratta dei Decreti Ministeriali 3 Febbraio 2006 n. 141, 142 e 143 e dei relativi Provvedimenti attuativi dell'UIC del 24 Febbraio 2006, rispettivamente riferiti ai liberi professionisti, agli intermediari finanziari ed agli operatori non finanziari.

IL REGOLAMENTO N.141 PER I PROFESSIONISTI

Il Regolamento n.141 per i professionisti segna l'operatività effettiva dei nuovi obblighi previsti per avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri, revisori contabili, consulenti del

lavoro e tributaristi non iscritti in albi; questi soggetti si vanno ad aggiungere alla schiera dei professionisti che precede dall'articolo 21 della Legge Comunitaria per il 2005.

Il Regolamento è entrato in vigore il 22 Aprile scorso (2006) e delinea dettagliatamente le modalità di identificazione, archiviazione e segnalazione che dovranno essere poste in essere dai professionisti coinvolti.

Il professionista dovrà identificare il cliente quando la prestazione fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 12.500,00 euro, anche se la transazione è posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un periodo di tempo circoscritto (cosiddetta operazione frazionata), e altresì quando il valore dell'operazione non è determinabile.

I dati identificativi del cliente dovranno essere registrati e conservati in un archivio dedicato, entro 30 giorni dalla data di identificazione.

L'onere della segnalazione delle operazioni di sospetto di riciclaggio costituisce il fulcro del sistema normativo antiriciclaggio che, se da un lato ha imposto ai professionisti, già a decorrere dal 14 Marzo 2004 (data di entrata in vigore del Dlgs 56/04), l'obbligo di "comunicazione" delle infrazioni ai divieti di circolazione del contante e dei titoli al portatore (la cui violazione è sanzionata dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione), dall'altro coinvolge, dal 22 Aprile scorso, tali soggetti nella "segnalazione" delle operazioni so-

spette. I professionisti dovranno segnalare all'Ufficio Italiano cambi ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni possano provenire dai delitti puniti dagli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale.

Il Decreto attuativo della normativa antiriciclaggio per i professionisti 141/2006 è stato "accompagnato" dalla diffusione del provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi che ha fornito le istruzioni applicative sugli adempimenti.

Le prestazioni che devono essere oggetto di registrazione da parte dei professionisti sono state elencate in due tabelle: la prima riguardante i notai e gli avvocati, la seconda riguardante gli altri professionisti. Nelle tabelle sono richiamate, tra le altre, le prestazioni relative all'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, la gestione di conti bancari e di strumenti finanziari, le consulenze tecniche, perizie e pareri motivati, la custodia e conservazione dei beni, le ispezioni e revisioni amministrative e contabili, la redazione di bilanci, le relazioni di stima, la valutazione di aziende e patrimoni.

Da tale casistica si comprende quanto ampio possa profilarsi l'impegno dei professionisti contabili, che si estende di fatto a tutte le prestazioni di consulenza e assistenza su operazioni di importo superiore a 12.500,00 euro ovvero di valore indeterminabile.

Per quanto riguarda i requisiti funzionali cui le procedure informatiche degli archivi antiriciclaggio dovranno ispirarsi, sono stati individuati gli attributi richiesti obbligatoriamente nel registro per i vari tipi di registrazione, la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto, la struttura logica degli archivi e le relative modalità di alimentazione e di gestione, le modalità di registrazione delle operazioni frazionate, i requisiti cui attenersi nelle funzioni di ricerca.

La parte di maggior interesse riguarda il problematico tema della segnalazione delle operazioni sospette.

L'UIC ha fornito delle indicazioni, al fine di agevolare la valutazione del professionista circa profili di sospetto delle operazioni. Si tratta di indicatori esemplificativi di anomalia, la cui elencazione non è esaustiva ed il cui riscontro non comporterà in automatico l'obbligo di segnalazione. In relazione all'anomalia riscontrata il professionista, forte della conoscenza del proprio cliente, potrà compiere la valutazione soggettiva che lo indurrà a preferire la segnalazione o a motivare ai propri atti le ragioni che lo abbiano fatto propendere per la soluzione contraria.

Sono stati individuati indicatori connessi al comportamento del cliente, al suo profilo economico patrimoniale, relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni, relativi alle operazioni immobiliari ecc.

L'UIC suggerisce, ad esempio, di valutare come anomalo il comportamen-

to del cliente che compia prestazioni aventi come riferimento paradisi fiscali, o che intenda effettuare operazioni con impiego notevole di denaro contante, o che ricorra ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo, per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie o ancora che compia operazioni contabili aventi la finalità di occultare disponibilità di diversa natura attraverso la sottovalutazione di poste o cespiti.

Ciò non significa che nei casi indicati sia d'obbligo la segnalazione, solo la considerazione del caso di specie potrà fornire al professionista la soluzione circa il da farsi.

IL REGOLAMENTO N.143 PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI

Il Regolamento 143/2006 si applica ai soggetti già coinvolti nella collaborazione attiva con le autorità di vigilanza dal Dlgs 25 Settembre 1999 n.374, che a vari livelli, li aveva già chiamati agli adempimenti di identificazione, archiviazione e segnalazione.

Si tratta di attività particolarmente suscettibili di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie.

Le categorie economiche interessate sono:

- Recupero di crediti per conto terzi
- Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo guardie giurate

- Trasporto di valori senza guardie giurate
- Agenti di affari in mediazione immobiliare
- Commercio di cose antiche
- Esercizio di case d'asta o di gallerie d'arte
- Commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oro, per finalità industriali o di investimento
- Fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti preziosi
- Gestione di case da gioco
- Fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane
- Mediazione creditizia
- Agenzie in attività finanziaria

Attività cioè relative al commercio di beni a elevato valore specifico ovvero a particolari forme di consulenza finanziaria o amministrativa fiduciaria. Attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione a ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali.

Gli adempimenti di identificazione, registrazione e conservazione delle operazioni che superano i 12.500,00 euro sono applicabili, ai sensi dell'art 3 Dm 143/2006, a tutte le categorie innanzi citate, in relazione a operazioni inerenti allo svolgimento professionale delle relative attività.

Gli operatori che svolgono funzione di agenzia in attività finanziaria devono invece identificare i soggetti nei confronti dei quali svolgono attività di promozione e conclusione dei contratti, a prescindere dalla soglia.

L'identificazione deve essere compiuta dal personale incaricato volta per volta all'atto dell'operazione in presenza del cliente attraverso un documento di identificazione (cosiddetta identificazione diretta).

Il cliente è tenuto a fornire per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali opera.

Qualora il cliente sia una società o un ente deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza, individuando gli amministratori e i proprietari effettivi.

Non è necessario procedere all'identificazione diretta per clienti già identificati in relazione al compimento di operazioni precedenti, sempreché le informazioni acquisite siano aggiornate, ed in relazione alle operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento, nonché per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici o da scritture private autenticate (cosiddetta identificazione indiretta).

Non è necessario procedere ad identificazione quando ai clienti sia stata rilasciata un'attestazione da intermediari abilitati, enti creditizi e finanziari di stati membri UE ovvero da banche aventi sede in Paesi anche non comunitari ma aderenti al GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale).

L'attestazione può consistere in un bo-

nifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dal soggetto che deve procedere all'identificazione (cosiddetta identificazione a distanza).

Le informazioni così acquisite devono essere registrate nell'Archivio Unico Antiriciclaggio entro trenta giorni evidenziando la parte dell'operazione compiuta in contanti, data e causale dell'operazione, importo dei singoli mezzi di pagamento, generalità complete dell'interessato. L'articolo 3 del DM n.143 impone agli operatori di istituire misure di controllo interno e assicurare una adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.

La segnalazione delle operazioni sospette deve essere d'ora in poi compiuta da tutte le categorie economiche richiamate dal provvedimento, mentre in passato erano esclusi antiquari, gallerie d'arte, case d'asta e commercianti o produttori di preziosi.

IL REGOLAMENTO N.142 PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Il Dm 142/ 2006 si occupa invece degli intermediari finanziari, terreno ampiamente regolamentato e di più consolidata esperienza da parte degli interessati. Nelle parti relative a tipologie e modalità di identificazione (diretta, indiretta, a distanza) e per quanto attiene la creazione di un archivio il provvedimento riprende lo schema di quello analogo emanato per gli operatori non finanziari.

Si applica a Banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Sicav, Sim, imprese di assicurazioni, agenti di cambio, società fiduciarie, società che svolgono il servizio di riscossione tributi, intermediari finanziari.

SI APPLICA a:

Banche
Poste Italiane
Istituti di moneta elettronica
Sicav
Sim
Imprese di assicurazioni
Agenti di cambio
Società fiduciarie
Società che svolgono il servizio di riscossione tributi
Intermediari finanziari

Il Decreto chiarisce che gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione sussistono in sede di accensione, variazione e chiusura di conti, depositi e altri rapporti continuativi, sia nominativi che al portatore. Per "conto" bisogna intendere i conti movimentabili dalla clientela, quali il conto corrente e depositi a risparmio. Il "deposito" comprende la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari anche in forma dematerializzata, i depositi chiusi e la locazione di cassette di sicurezza. Gli obblighi di identificazione e registrazione non sussistono per le operazioni poste in essere tra intermediari abilitati quando operano esclusivamente in nome e per conto proprio.

Le sanzioni

I profili sanzionatori concernenti la violazione delle disposizioni riguardanti la materia dell'antiriciclaggio si fondano sulla centralità dei comportamenti illeciti costituenti reato di riciclaggio, nelle fattispecie delineate dagli articoli 648 bis e 648 ter.

Il vigente impianto sanzionatorio antiriciclaggio è fondato sulla coesistenza tra norme penali e disposizioni a carattere amministrativo che formano insieme un complesso normativo basato sulla politica criminale della "anticipazione della soglia penale": il legislatore, cioè, ha previsto intorno ai delitti di riciclaggio e reimpiego di denaro una serie di tutele e presidi contro il rischio di utilizzo distorto del sistema economico e finanziario.

Sono state introdotte diverse previsioni che, partendo dagli obblighi imposti a taluni soggetti di identificare, registrare, conservare nonché segnalare le operazioni sospette, hanno focalizzato l'attenzione su quei comportamenti in cui veniva rilevata la mancata collaborazione da parte degli stessi nel contrasto del riciclaggio di denaro. E' bene precisare che la condotta illecita in esame, caratterizzata in gran parte da comportamenti omissivi, non riguarda ipotesi di attività collaborative con i criminali.



Con tale premessa, infatti, si integrerebbero gli estremi del concorso in riciclaggio.

Il momento centrale della politica sanzionatoria perseguita dal legislatore è certamente costituito dall'introduzione dei cosiddetti reati di "ostacolo", ove la condotta sanzionata penalmente riguarda comportamenti propedeutici rispetto a quelli di riciclaggio.

I capisaldi della disciplina antiriciclaggio sono rappresentati da quegli elementi di presidio, costituiti dagli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle opera-

zioni sospette. Le attività richieste ai soggetti obbligati si pongono su una linea di confine, a volte labile, tra la prevenzione ed il contrasto repressivo del riciclaggio. Questo spiega per quali ragioni il legislatore abbia affrontato una politica punitiva particolarmente severa verso l'inosservanza di adempimenti, a volte formali e di routine, la cui corretta esecuzione è essenziale per l'efficacia dell'intero dispositivo.

Per quanto riguarda l'articolo 5 della Legge Antiriciclaggio, "sanzioni, procedure e controlli", si rilevano alcune fattispecie punitive penali ed altre accompagnate da sanzione amministrativa pecuniaria. I reati previsti rispettivamente dai commi 4 e 6 sono quelli sanzionati con maggior rigore: il primo concerne l'omessa istituzione dell'Archivio Unico Informatico (di cui all'art. 2 comma 1 della Legge Antiriciclaggio), fatto punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 5.164,56 a 25.822,84 euro.

La seconda ipotesi riguarda invece, la violazione del divieto di divulgare il contenuto delle segnalazioni sospette (violazione obbligo di segretezza) per la quale la pena è l'arresto da sei mesi ad un anno o l'ammenda da 5.164,57 a 51.645,69 euro.

In materia di sanzioni amministrative, il profilo forse di maggior interesse è contenuto al comma 5 dell'articolo 5 della Legge Antiriciclaggio e concerne la sanzione relativa all'omissione delle segnalazioni di operazioni sospette.

La violazione in esame è punita gravemente e salvo che il fatto costituisca

reato, applicando una sanzione pecuniaria dal 5% fino alla metà del valore dell'operazione.

Si applica invece una sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito per la violazione delle disposizioni per la limitazione dell'uso del contante e dei titoli di pagamento al portatore (articolo 1 della legge antiriciclaggio). In particolare ci si riferisce al trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, senza il tramite degli intermediari abilitati ovvero di titoli al portatore per importi superiori a 12.500,00 euro, privi dell'indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.

Analoghe disposizioni sanzionatorie intervengono nel caso in cui non siano stati estinti i libretti al portatore con saldo superiore a 12.500,00 euro, secondo quanto disposto dal comma 2 bis dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio.

In questo caso, le sanzioni sono differenziate in funzione dell'importo del saldo:

- Se il saldo del libretto non supera 250.000,00 euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è fino al 20% del saldo
- Se invece il saldo del libretto è superiore a 250.000,00 euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è dal 20% al 40% del saldo.

Infine per le infrazioni delle disposizioni applicative antiriciclaggio impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645,69

euro (articolo 5 comma 7).

In relazione all'obbligo di comunicare (entro 30 giorni) al Ministro dell'Economia e delle Finanze le infrazioni all'articolo 1 della Legge Antiriciclaggio di cui i soggetti stessi abbiano notizia, l'articolo 7 comma 2 del Dlgs n.56/04 ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza

La sanzione è commisurata all'importo dell'operazione e varia dal 3% al 30% di tale importo. Il comma 4 del citato articolo del Dlgs n.56/04 si occupa, invece, dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a

25.000 euro nei confronti dei soggetti obbligati che commettano le seguenti violazioni:

- Violazione dell'obbligo informativo all'UIC
- Violazione degli obblighi di segnalazione dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato.

Da ultimo, il mancato rispetto del provvedimento dell'UIC di sospensione dell'operazione per un massimo di 48 ore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.

Tipo di infrazione	Sanzione amministrativa pecuniaria
1. mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle infrazioni alla circolazione del contante, titoli al portatore, ecc, nella soglia dei 12.500 euro.	dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione
1. violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette previsto dall'art. 3 della legge 197/1991	da 500 a 25.000 euro
1. mancato rispetto dei provvedimenti di sospensione delle operazioni sospette ordinato dall'UIC	da 5.000 a 200.000 euro


LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO DECENTRA I CONTROLLI.

(Provvedimento del Ministero
Economia e Finanze pubblicato in
G.U. n. 122 del 27 Maggio 2006)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che rende noto il Decreto con il quale il Capo della direzione valutario, antiriciclaggio ed usura del Dipartimento del Tesoro 21 aprile 2006, n. 43726 ha attribuito una parte della competenza in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio alle Direzioni provinciali dei servizi vari nella persona del direttore pro tempore.

Le violazioni fino a 250.000 euro, infatti, dovranno essere segnalate alle Direzioni provinciali delle Finanze e non più al Ministero dell'Economia. Alle Direzioni provinciali passa anche il compito di comminare le sanzioni.

Le violazioni sanzionate dalle Direzioni riguardano il divieto di trasferimento di libretti di deposito al portatore o denaro contante superiore a 12.500 euro ma inferiori a 250.000 euro, nonché vaglia postali e cambiali, assegni postali, bancari e circolari per importi compresi tra gli stessi limiti, senza l'indicazione della clausola di non trasferibilità ovvero del nome o della ragione sociale del beneficiario.



Finito di stampare nel mese di dicembre 2006

Idea grafica: Marco Bugamelli

Realizzazione editoriale e stampa: Edistudio di G. Forlani - Molinella (Bo)



Federazione
Banche di Credito Cooperativo
Emilia Romagna